



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

C.F. 80228830586 - Via Ripetta n.222, 00186 ROMA

Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007

www.accademiabelleartiroma.it - abaroma@pec.accademiabelleartiroma.it

2



Decreto n. 24
Roma, 2 febbraio 2023

La Direttrice

Vista la Legge n.508 del 21/12/1999 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, Accademie Nazionali di Arti Drammatiche e dei Conservatori di Musica;

Visto il D.P.R. n.132/2003 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L.508 del 21 dicembre 1999;

Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Roma approvato dal M.I.U.R con D.M. del 21/07/2004 n.228;

Vista la Delibera Presidenziale n. 1/2023 adottata per l'urgenza di emanare apposito “Regolamento per l'elezione dei docenti componenti il Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti di Roma”.

Decreta

La pubblicazione del “**Regolamento per l'elezione dei docenti componenti il Consiglio accademico dell'Accademia di Belle Arti di Roma**” come da testo allegato (all. 1).

La Direttrice
Prof.ssa Cecilia Casorati



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DOCENTI COMPONENTI IL CONSIGLIO ACCADEMICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Premessa:

Il presente regolamento si applica alle consultazioni elettorali indette per il rinnovo della carica di Consigliere del Consiglio Accademico.

Art.1

(Oggetto e denominazione)

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'elezione dei componenti del Consiglio Accademico dell'Accademia di Belle Arti di Roma che si svolgono con cadenza triennale.

Art.2

(Composizione del Consiglio Accademico)

1. Il Consiglio Accademico, oltre al Direttore che ne è membro di diritto, è composto da complessivamente n. 13 membri:
- a) n.10 docenti eletti dal Collegio dei Professori;
 - b) n. 2 studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Art. 3

(Il decreto di indizione delle elezioni)

Il decreto di indizione, nel rispetto del presente regolamento:

- a) nomina il responsabile del procedimento elettorale;
- b) stabilisce i termini e le modalità di svolgimento del procedimento elettorale, compresi le date e gli orari delle consultazioni, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 9 del presente Regolamento;
- c) indica la durata del mandato;
- d) indica l'Ufficio dell'amministrazione presso il quale vanno depositate le candidature e la richiesta documentazione a corredo, nonché il termine finale per la loro presentazione;
- e) dispone la costituzione della Commissione elettorale e dell'Ufficio elettorale;
- f) stabilisce la diffusione e la pubblicità della consultazione e dei relativi atti.

Art. 4

(Elettorato attivo)



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

1. Ai sensi dello Statuto, l'elettorato attivo è composto da tutti i docenti in servizio attivo presso l'Accademia con incarico a tempo indeterminato, nonché dai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Consiglio Accademico attualmente in carica presso l'Accademia di Belle Arti di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione.
2. Non è considerato attivo il docente che, alla data di svolgimento delle consultazioni elettorali, risulti in aspettativa senza assegni, distaccato presso altra istituzione ovvero sia comunque, anche a seguito di provvedimento disciplinare o giudiziario avente efficacia definitiva, sollevato dai propri impegni didattici.

Art. 5

(Elettorato Passivo)

1. Sono eleggibili alla carica di membro del Consiglio Accademico, i docenti in servizio attivo, con incarico a tempo indeterminato, presso l'Accademia o altra Accademia di Belle Arti statale, anche in ossequio a quanto disposto dallo Statuto dell'Accademia:
 - a) che abbiano almeno quattro (4) anni di servizio di ruolo; che siano in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità con riferimento all'esperienza professionale, acquisite anche in ambiti multidisciplinari nazionali ed internazionali;
 - b) ai quali sia riconosciuto prestigio in ragione della propria attività espositiva e pubblicistica a carattere scientifico;
 - c) che siano in possesso della cittadinanza italiana;
 - d) che non abbiano riportato, quali docenti incaricati, sanzioni disciplinari;
 - e) che non abbiano riportato condanne penali, anche con applicazioni della pena su richiesta delle parti in base all'art. 444 c.p.p., ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari, né siano trasferiti d'ufficio per incompatibilità;
 - f) che attestino, nell'istanza, l'accettazione del sistema e annesso procedimento elettorale sancito dal presente regolamento.

Art. 6

(Componente studentesca)

1. La Consulta degli Studenti provvede a designare due studenti che siedono in Consiglio Accademico.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

2. Ove, nel corso del mandato, tale condizione cessi, sarà cura della Consulta provvedere alla sua sostituzione ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. i dello Statuto.

Art. 7

(Presentazione delle candidature)

Gli interessati che ritengono di essere in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere del Consiglio Accademico devono presentare all'Accademia la propria candidatura nei termini e nelle modalità di cui all'art. 9 nonché in ossequio a quanto stabilito dal bando con il quale sono indette le elezioni.

Art. 8

(Incompatibilità)

Non possono far parte del Consiglio Accademico i membri del Consiglio di Amministrazione e chiunque abbia svolto le funzioni di Consigliere per 2 mandati consecutivi, nonché i Coordinatori di Dipartimento e i Responsabili di Scuola.

Art.9

(Procedimento elettorale)

1. L'elezione del Consiglio Accademico, valida per il triennio, è indetta dal Direttore dell'Accademia con decreto pubblicato sul sito dell'Accademia **almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento** e di regola non oltre 35 giorni dalla scadenza del Consiglio accademico in carica.
2. L'elettorato attivo è individuato alla data di pubblicazione del decreto con il quale sono indette le elezioni.
3. **Entro i successivi 5 (cinque) giorni** sono pubblicati sul sito web dell'Accademia, a cura della Direzione Amministrativa, **i nominativi dei docenti titolari dell'elettorato attivo** di cui all'art. 4 del presente regolamento.
4. **Entro le ore 17,00 del decimo (10) giorno antecedente lo svolgimento della consultazione elettorale**, i docenti titolari dell'elettorato passivo avanzano la candidatura in forma scritta e sottoscritta inviata via pec, eventualmente allegando un programma di mandato o altro dato ritenuto utile (p.es. curriculum), all'Ufficio Protocollo dell'Accademia. Di tali candidature e relativa documentazione di corredo è data informazione entro le ore 17,00 del giorno successivo in un elenco affisso in apposita bacheca e pubblicato sul sito web dell'Accademia.
5. La suddetta candidatura costituisce requisito di eleggibilità previo parere della Commissione che verifica la ammissibilità della stessa candidatura.
6. La consultazione elettorale si svolge in una giornata, di regola, dalle ore **09.00**



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

alle ore **17.00**.

Art. 10

(Nomina Commissione di verifica di ammissibilità delle candidature ed eventuali reclami)

1. La verifica dei requisiti di ammissibilità delle candidature è effettuata per la elezione alla carica di Consigliere da apposita Commissione composta da tre docenti e nominata dal Direttore dell'Accademia.
2. La Commissione, nei termini previsti dal bando, provvede anche alla pubblicazione sul sito web dell'Accademia dell'elenco dei candidati ammessi nonché dei relativi programmi. I predetti documenti rimangono sul sito per la consultazione degli aventi diritto sino al giorno della chiusura delle operazioni elettorali.
3. Avverso i provvedimenti di ammissione o di esclusione delle candidature gli interessati possono presentare reclamo **entro cinque (5) giorni** dalla pubblicazione del provvedimento che si intende contestare. Il reclamo deve essere proposto allo stesso organo che ha emesso il provvedimento, cioè la Commissione di verifica di ammissibilità delle candidature, il quale **provvede entro tre (3) giorni** successivi con atto scritto e motivato.

Art.11

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda elettorale deve essere effettuata nel rigoroso rispetto delle regole di una democratica competizione e senza recare intralcio alle attività istituzionali dell'Accademia. Essa è vietata dal giorno precedente quello di inizio delle operazioni di votazione.

Art. 12

(Commissione elettorale)

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni elettorali previste dal presente regolamento.
2. E' costituita da tre membri titolari e tre supplenti fra i professori facenti parte dell'elettorato attivo tempestivamente designati dal Direttore.
3. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
4. La Commissione elettorale ha il compito di assicurare la regolarità del procedimento elettorale ai sensi del presente regolamento ed in particolare quello di:
 - a) decidere sulla regolarità delle domande di candidatura ai sensi dell'art. 10 del



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

presente regolamento;

- b) decidere sugli eventuali reclami/ricorsi ammessi dal presente regolamento;
 - c) nominare i membri componenti l'Ufficio elettorale;
 - d) risolvere le eventuali controversie insorte nel corso del procedimento elettorale.
5. I componenti della Commissione non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Consigliere Accademico.
 6. I lavori della Commissione, verbalizzati da uno dei suoi componenti, sono da questi sottoscritti e progressivamente pubblicati sul sito web dell'Accademia.
 7. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio quello supplente.

Art. 13

(Ufficio elettorale)

1. L'ufficio elettorale è costituito da un Presidente, due scrutatori titolari ed uno supplente fra i Professori compresi nell'elenco di cui all'art. 4, nominati dalla Commissione elettorale con indicazione di chi la presiede.
2. E' compito dell'ufficio elettorale, nel rispetto del presente regolamento;
 - a) gestire le operazioni di voto e scrutinio, assicurando nel corso delle prime la costante presenza di almeno due tra i suoi membri;
 - b) esaminare ed attribuire eventuali voti contestati e redigere il verbale delle proprie attività.
3. I membri dell'ufficio elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per la carica di Consigliere Accademico e non possono essere contestualmente membri della Commissione elettorale.
4. In caso di impedimento di un suo membro titolare, subentra d'ufficio quello supplente.

Art. 14

(Sistema elettorale)

1. E' prevista la formazione di una sola lista.
2. Vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella lista sopracitata.
3. Le schede ove nulle o bianche non concorrono a formare il numero dei voti validamente espressi.
4. A parità di voti prevale il candidato avente maggiore anzianità di servizio nelle Accademie e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica.
5. Nel caso in cui sia necessario la sostituzione di uno o più membri del Consiglio Accademico si dovrà procedere con nuove elezioni per reintegrare il posto vacante.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Art. 15

(Operazioni di voto)

1. Le operazioni di voto possono svolgersi online, tramite la piattaforma informatica, o in presenza.
2. Le modalità di voto saranno stabilite da apposito bando e sarà garantita la segretezza del voto.
3. Ciascun elettore potrà selezionare i nominativi dei candidati prescelti. Possono essere espresse al massimo sei preferenze.
4. Allo scadere dell'orario di chiusura non potranno più espletarsi operazioni di voto.

Art. 16

(Chiusura delle votazioni e operazioni di scrutinio)

1. Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura di quelle di voto e sono pubbliche.
2. Dichiarata chiusa la votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale provvede in seduta pubblica ai seguenti riscontri, dandone atto nel verbale che sarà reso pubblico:
 - a) numero dei votanti;
 - b) numero dei voti ricevuti da ciascun candidato;
 - c) numero delle schede nulle o bianche.
3. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale, prendendo atto del risultato elettorale:
 - a) proclama i candidati vincitori delle elezioni;
 - b) provvede contestualmente a trasmettere il verbale delle operazioni della Commissione elettorale per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Accademia.

Art. 17

(Ricorsi)

1. Avverso le decisioni adottate dall'Ufficio elettorale è ammesso ricorso, entro i cinque giorni successivi alla loro pubblicazione sul sito da parte di coloro che abbiano interesse al loro annullamento o alla loro riforma, alla Commissione elettorale, che le decide in via definitiva entro i successivi tre giorni.
2. Contro le decisioni adottate dalla Commissione elettorale è ammesso ricorso presso la competente Autorità Giudiziaria.



ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA

Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 – 06/3227036 – Fax. 06/3218007

Art. 18

(Modalità di diffusione del bando)

Le elezioni, da attuarsi con le modalità fin qui descritte, sono indette con apposito bando che deve essere reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell'Accademia e anche inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca nonché alle altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica onde garantirne la massima diffusione.

Art. 19

(Modalità di pubblicità)

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito dell'Accademia.

Art. 20

(Norme finali)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul sito web dell'Accademia.

Roma, 31 gennaio 2023

IL PRESIDENTE

Arch. Giuseppe Carmine Soriero